COMUNE DI MALO
PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 26/06/2018

OGGETTO: **ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) VIGENTE PER LA MODIFICA DI ALCUNI ARTICOLI DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE (N.T.O.), AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11 DEL 23/04/2004.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisei** del mese di **giugno**, in Malo, nella sala delle adunanze , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del Sig. Nelvio Piazza, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale dott. Livio Bertoia.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	A/P	Cognome e Nome	A/P
LAIN PAOLA	P	COGO MAURIZIO	A
MARSETTI MORENO	P	PIZZOLATO FEDERICO	A
PIAZZA NELVIO	P	URBANI FABIO	P
DANIELI ROBERTO	P	DE MARCHI ILARIO ORESTE	A
SPILLARE FEDERICO	P	BARBIERI STEFANIA	P
SETTE ROBERTO	P	MANO ANDREA	P
BERLATO SILVIA	P	GONZO ELISA	P
DALLA RIVA CLAUDIO	P	SAMPAOLESI ALDO	P
SALATA IRENE	P		

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Partecipa alla riunione l'Assessore esterno senza diritto di voto sig.a CORZATO MARIA TERESA.

Sono stati nominati scrutatori i sigg: URBANI FABIO, BARBIERI STEFANIA, SAMPAOLESI ALDO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto,

OGGETTO: **ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) VIGENTE PER LA MODIFICA DI ALCUNI ARTICOLI DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE (N.T.O.), AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11 DEL 23/04/2004.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Discussione: omissis.

Visto il Piano Regolatore Comunale, costituito da:

- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell'art.14 della L.R. 23/04/2004 n. 11, e Rapporto Ambientale relativo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), così come approvato dalla Giunta Regionale Veneto con delibera n. 2549 del 02/11/2010;
- Piano degli Interventi (P.I.) ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/04/2004 n. 11, così come approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 03/04/2018;

Richiamato il Documento Programmatico del Sindaco di cui all'art. 18, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, che indica le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché le priorità e gli effetti attesi in relazione al Piano degli Interventi (P.I.) vigente, illustrato al Consiglio Comunale ed alla cittadinanza nella seduta del 25/05/2017;

Dato atto che si rendono necessarie alcune modifiche alle N.T.O. del Piano degli Interventi vigente al fine di chiarire alcune incongruenze con la normativa vigente e risolvere le conseguenti incertezze applicative oltre che di rimodulare l'impatto sul paesaggio e sull'ordinato assetto del territorio che ne deriva;

Rilevato che nello specifico le modifiche riguardano gli artt. 15, 35, 68 e 71 delle Norme Tecniche Operative (N.T.O.) come di seguito puntualmente indicato:

- l'art. 15, punto 3.3.6 prevede la possibilità, in sede di rilascio del permesso di costruire, di imporre degli allineamenti con le costruzioni esistenti nel posizionare un nuovo edificio prospettante su strade pubbliche.
  Ricordato che:
  - fuori dai centri abitati le distanze da rispettare nella costruzione o ricostruzione di edifici lateralmente alla strada sono stabilite dallo specifico Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) del "Nuovo Codice della Strada";
  - fuori dai centri abitati ma all'interno delle aree edificabili o trasformabili in attuazione diretta del PI e dentro i centri abitati, le distanze da rispettare nella costruzione o ricostruzione di edifici lateralmente alla strada sono stabilite dal Piano (nello specifico dall'art. 15, punto 3.3.2 delle N.T.O.)

  Risulta opportuno precisare, che la possibilità di realizzare gli allineamenti di cui al punto 3.3.6 in questione, non costituisce una deroga alle distanze e fasce di rispetto dalle strade ma una disposizione normativa utile per garantire un più ordinato assetto urbanistico.
  A tal fine viene in aggiunta specificato che per il posizionamento del nuovo edificio, costituisce allineamento il riferimento ad almeno due edifici esistenti, tipicamente uno che precede ed uno che segue.

- l'art. 35, comma 8 prevede la possibilità di realizzare dei manufatti necessari al ricovero delle attrezzature necessarie alla manutenzione dei fondi agricoli con superficie coperta connessa all'estensione dei singoli appezzamenti fino ad un massimo di 50 mq.
  Tale norma, nel periodo di applicazione ha prodotto la proliferazione di manufatti anche consistenti, spesso utilizzati in modo improprio e realizzati con modalità difformi, costituendo spesso elementi di degrado in ambiti territoriali di pregio e ad elevato valore paesaggistico. Considerato che tale norma, si presta ad utilizzi contrari alle finalità da essa sottese, producendo contestazioni e contenziosi e risultando negativa sotto il profilo dell'ordinato

assetto del territorio appare opportuno eliminare tale previsione dal compendio normativo.

- l'art. 68, disciplina gli insediamenti localizzati in difformità dalle destinazioni di zona.
  Appare opportuno anche per questa tipologia di immobili, quando ubicati in zona agricola, in analogia con quanto già ammesso per le strutture agricole produttive, consentire, per gli interventi sulle coperture esistenti l'utilizzo di materiali diversi dal coppo ma esteticamente simili come, ad esempio, la lamiera preverniciata di colore rosso coppo, pannelli sagomati a coppo e in tinta cotto.

- l'art. 71, comma 2, lett. a) prevede, entro i limiti delle zone residenziali la possibilità di realizzare recinzioni di altezza non superiore a m. 1,50 compreso lo zoccolo misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e del piano campagna per i confini interni. Poichè il riferimento alla quota media fa si che in alcuni fronti in pendenza l'altezza della recinzione risulti nei punti più bassi superiore al m. 1,50 concesso, la norma viene modificata prevedendo che l'altezza massima di m. 1,50 è da considerarsi "fuori terra", ovvero emergente dal piano campagna esistente e/o autorizzato.

- l'art. 71, comma 2, lett. h) stabilisce le distanze dalle strade di tipo "E" ed "F" da rispettare per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta, recinzioni e terrazzamenti sia all'esterno dei Centri Abitati ma in aree edificabili o trasformabili in attuazione diretta del PI, che all'interno.
  Nello specifico l'ultimo punto stabilisce che nella zona collinare in caso di scarpata o di muro di terrazzamento di altezza superiore a 1,0 m, la distanza da rispettare debba essere pari a 0,50 m.
  Considerato che la zona collinare risulta essere quasi interamente all'esterno del Centro Abitato appare opportuno recepire le disposizioni contenute dal Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) atteso che fuori dai Centri Abitati, non sono previste nè ammesse deroghe.
  L'ultimo punto della lett. h), comma 2 dell'art. 71 viene pertanto modificato specificando che all'interno dei Centri Abitati o all'esterno degli stessi ma all'interno delle aree edificabili o trasformabili in attuazione diretta del PI, in caso di scarpate o di muri di terrazzamento di altezza fino a 1,5 m la distanza da rispettare dalla strada debba essere di 1,0 m, mentre nel caso di altezza superiore a 1,5 m debba essere di 3,0 m. Fuori dai centri abitati si applica quanto previsto dal regolamento di esecuzione del codice della strada.

Visto l'allegato sub. "A" - "*Testo Comparato degli articoli delle Norme Tecniche Operative vigenti e della variante proposta*";

Atteso che la presente variante è redatta e concepita in coerenza con gli obiettivi, effetti e priorità definiti dal Documento Programmatico del Sindaco illustrato in data 25/05/2017 e si inserisce all'interno del quadro delineato dal PAT, rispetto al quale non comporta alcuna variazione significativa;

Dato atto che la presente variante non incide sulla dotazione di aree per servizi ed infrastrutture esistenti e previste che rimane ampiamente superiore ai minimi di legge;

Ritenuto quindi di procedere all'adozione del Piano degli Interventi secondo le linee guida generali del Documento Programmatico del Sindaco, in funzione delle esigenze della comunità locale nonché degli obiettivi e delle scelte maturate nel quadro del perseguimento della sostenibilità ambientale;

Preso atto che la Seconda Commissione Consiliare "Uso e Governo del Territorio" ha esaminato la proposta di variante nel corso della seduta svoltasi in data 19/06/2018 esprimendo in merito parere favorevole;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, non risulta necessaria l'acquisizione del parere contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa ne diminuzione dell'entrata;

Vista la L.R. 23 Aprile 2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio” e successive modifiche ed integrazioni e la L.R. 6 Giugno 2017 n. 14 (disposizioni per il contenimento del consumo di suolo);

Visti gli “Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della L.R. 23.04.2004 n. 11 – Norme per il Governo del Territorio” di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 3178 del 08/10/2004 e n. 3650 del 25/11/2008 e n. 3811 del 09/12/2009 e n. 329 del 16/02/2010;

Visto il D.lgs 18/8/2000 n. 267;

Visto lo statuto del Comune e il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti/o i/il pareri/e obbligatori/o riportati/o in calce alla presente;

Con votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Componenti il Consiglio presenti:	n. 14
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari:	n. ==
Astenuti:	n. 04 (S. Barbieri, A. Mano, E. Gonzo, A. Sampaolesi)

D E L I B E R A

1. di adottare ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/4/2004 n. 11, la presente variante parziale al Piano degli Interventi inerente la modifica degli articoli 15, 35, 68 e 71 delle Norme Tecniche Operative (N.T.O.) come riportato nell'allegato sub. "A" alla presente deliberazione;

2. di incaricare gli uffici comunali di provvedere al deposito sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004 degli atti inerenti il P.I. adottato presso la sede del Comune (Ufficio Relazioni con il Pubblico) a disposizione del pubblico, per 30 giorni consecutivi e di pubblicizzare detto deposito mediante avviso affisso all’albo on-line e su almeno due quotidiani a diffusione locale e con manifesti da collocare in luoghi pubblici nonché nel sito del comune;

3. di dare atto che decorsi i trenta giorni di cui al punto precedente chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;

4. di dare atto che dalla data di adozione della presente variante parziale al P.I., limitatamente alle modifiche apportate alle Norme Tecniche Operative, saranno applicate le misure di salvaguardia di cui all’art. 29 della L.R. n.11/2004 e art. 12, comma 3, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, secondo le modalità previste dalla L. 03/11/1952 n.1902 “*Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori*” e successive modificazioni.

****

Il **Presidente** pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Componenti il Consiglio presenti:	n. 14
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari:	n. ==
Astenuti:	n. 04 (S. Barbieri, A. Mano, E. Gonzo, A. Sampaolesi)

Il **Presidente** dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Comune di Malo (VI)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) VIGENTE PER LA MODIFICA DI ALCUNI ARTICOLI DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE (N.T.O.), AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11 DEL 23/04/2004.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa
motivazioni:
Li, 21/06/2018

IL RESPONSABILE SUAP - SUE - ASSETTO DEL TERRITORIO
Giuseppe Artuso

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Nelvio Piazza

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Livio Bertoia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio OnLine di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/06/2018 .

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Oscar Raumer

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione il _____ .

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Oscar Raumer